



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 3 Novembre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 31 Ottobre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo: F. Gargiulo; Avv. S. Russo, Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società US GESUALDO in riferimento al C.U. n.6/GST del 18.10.2022.

Gara – Gesualdo/ Polisportiva Bisaccese del 9.10.2022 – Campionato Promozione, girone C.

La società Asd Gesualdo 1927 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata nel C.U. 6/Gst del 18/10/2022, con la quale il Gst infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Pol. Bisaccese per avere fatto prendere parte alla stessa un calciatore in posizione irregolare. Nella stessa delibera impugnata, il Gst infliggeva alla società reclamante l'ammenda di euro 150.00 ed inibire il dirigente accompagnatore D' Adamo Elio fino al 25/10/2022 ed al calciatore, in posizione irregolare, Diabaka Dylano Baptista la squalifica per una gara. Deduceva la società reclamante che il calciatore Diabaka Dylano Baptista poteva prendere parte alla gara in quanto, non essendo al suo primo tesseramento F.I.G.C. in Italia, non era necessario attendere la comunicazione dalla Segreteria Federale per l'utilizzo del medesimo. Tutta la documentazione, inerente il predetto calciatore, era stata inserita ed inviata tramite la piattaforma telematica per i tesseramenti della LND il venerdì (7/10/2022) antecedente la gara fissata per la domenica (9/10/2022) per cui era stato osservato il termine previsto dall'art. 39 NOIF, commi 3 e 4, nonché quanto disposto dall'art. 95 NOIF. La società Asd Us Gesualdo 1927, pertanto, concludeva per la revoca della delibera impugnata o, in subordine, ricorrendo nella fattispecie quanto previsto dall'art.39, comma 5, NOIF, chiedendo la revoca della delibera perché l'utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo avrebbe comportato una ammenda alla Società. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto nonché le controdeduzioni della società Pol. Bisaccese, che chiedeva il rigetto del reclamo non rincorrendone i presupposti ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione l'art. 40 quater NOIF laddove è previsto che il tesseramento di un calciatore straniero decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza della società interessata. Questa Corte, inoltre, ritiene che nella fattispecie non trova applicazione nemmeno quanto dedotto dall'art. 39, comma 5 NOIF dal momento che tale norma si applica esclusivamente ai calciatori professionisti. Alla luce di quanto esposto, rilevato che ex art. 40 quater NOIF la comunicazione alla Società reclamante del

tesseramento del calciatore avveniva in epoca successiva alla data della disputa della gara, il calciatore Diabaka Dylano Baptista non aveva titolo per prendervi parte. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.
Così deciso in Napoli, in data 31.10.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo: F. Gargiulo; Avv. S. Russo, Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società US GESUALDO in riferimento al C.U. n.46 del 20.10.2022.

Gara– San Vitaliano/Gesualdo del 15.10.2022– Campionato Promozione, girone C.

Il Presidente della società Gesualdo proponeva reclamo avverso la decisione del Gst di aver squalificato il calciatore Napolitano Angelo per quattro (4) gare effettive, per avere, con condotta violenta, colpito con un pugno un proprio compagno di squadra, il portiere. Nel corpo del reclamo, in particolare, il Presidente della società Gesualdo sosteneva che il calciatore Napolitano non aveva mai avvicinato il proprio compagno di squadra con atteggiamenti violenti, ma che i due calciatori, peraltro amici, fossero legati da reciproca stima e affetto. Infine il Presidente della società Gesualdo nel reclamo accusava il DDG di comportamenti lesivi e antisportivi.

Dal referto arbitrale si poteva dedurre che il calciatore Napolitano Angelo aveva assunto una condotta violenta nei confronti del proprio compagno di squadra, spintonandolo e tirandogli un pugno che lo faceva cadere a terra. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.
Così deciso in Napoli, in data 31.10.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo: F. Gargiulo; Avv. S. Russo, Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società SAN SEBASTIANO F.C. in riferimento al C.U. n. 46 del 20.10.2022.

Gara– F.C. Viribus Unitis 100 / San Sebastiano F.C. del 15.10.2022– Campionato Promozione, girone B.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Campania, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, e sentito il difensore della società reclamante; con reclami protocollati al n. 227 del 28 ottobre 2022 la società "A.S.D. San Sebastiano F.C.", assistita e difesa dai propri difensori costituiti, ha impugnato la squalifica per 5 (cinque) giornate ai calciatori tesserati Christian Piccirillo e Valerio Alterio comminata loro dal giudice sportivo con C.U. n. 46 del 20.10.2022 per aver "*con comportamento scorretto sleale e antisportivo colpito con pugni e calci giocatori della squadra avversaria e al termine della gara fatto irruzione nello spogliatoio dell'arbitro contestando veementemente le sue decisioni dell'arbitro e solo l'intervento delle forze dell'ordine poneva fine a tale comportamento*" in occasione della gara "F. Club Viribus Unitis 100 contro San Sebastiano F.C." del giorno 15 ottobre 2022 del campionato di Promozione campana, girone B, stagione sportiva 2022/2023. Preliminarmente la corte riunisce i suddetti reclami per connessione oggettiva.

In particolare la società contesta al giudice territoriale di aver erroneamente valutato i fatti poiché non si sarebbe trattato di rissa tra i quattro giocatori squalificati per cinque giornate (due della società Viribus Unitis e due della società San Sebastiano) ma di un serrato confronto tra gli stessi e che i due calciatori del San Sebastiano sarebbero stati vittime di aggressione e non aggressori. Inoltre afferma che i due calciatori si sarebbero recati nello spogliatoio del direttore di gara per compiere una colorita protesta non avendo intenzione di mancargli di rispetto.

Infine la società censura il giudice territoriale per non aver tenuto conto della circostanza di fatto a carico della società "F.Club Viribus Unitis 100", oramai definitiva perché sanzionata e non impugnata nel C.U. n. 46/2022, che la rissa sarebbe stata provocata da un persona riconducibile alla detta società per offese razziali nei confronti di un giocatore del San Sebastiano.

La rappresentazione dei fatti esposti nei riuniti reclami in merito alla mancata partecipazione alla rissa dei giocatori del San Sebastiano che sarebbero stati vittime di aggressione e la semplice protesta nei confronti dell'arbitro dopo essere entrati nello spogliatoio senza autorizzazione, contrastano con il referto del direttore di gara, che fa piena prova, e non può essere messo in discussione da semplici deduzioni nei reclami prive di alcuna prova a sostegno.

Merita, invece, accoglimento la censura sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti nella comminazione delle sanzioni.

È pacifico (perché circostanza accertata e non impugnata) che: *Al termine della gara, un dirigente non presente sulla distinta da gara, ma riconducibile alla società Viribus Unitis, si recava sul terreno di gioco e nei pressi degli spogliatoi utilizzava frasi razziste nei confronti del calciatore Konate Amara, numero 9 della società San Sebastiano. In seguito a tale episodio, sia calciatori che dirigenti di entrambe le squadre iniziavano a colpirsi con calci e pugni; tra l'altro, numerose erano le persone non in distinta da gara che erano riuscite ad accedere al terreno di gioco al termine della gara. In virtù di quanto stava accadendo mi sono recato verso la tribuna del campo per sollecitare l'attivazione dei carabinieri, i quali stazionavano all'esterno del terreno di gioco e proprio accanto alla tribuna centrale dell'impianto sportivo. Dopo l'intervento dei carabinieri gli animi si sono calmati e la rissa è terminata".*

In conseguenza di ciò la corte reputa che certamente va applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 13, comma 1, lettera d) del C.G.S., cioè l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, dal momento che gli episodi di razzismo costituiscono una gravissima violazione delle norme del C.G.S. ledendo i principi etici e morali che presiedono la disciplina della competizione e hanno, nel caso in questione, indotto i calciatori a difendere l'onore del loro compagno di squadra pur se non sono idonei ad escludere l'antigiuridicità del loro comportamento. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche ai sigg.ri Christian Piccirillo e Alterio Valerio a sole tre (3) giornate di squalifiche ciascuno; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.10.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; F. Gargiulo; Avv. S. Russo, Avv. F. Scutiero; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO in riferimento al C.U. n. 46 del 20.10.2022.

Gara– Rossoblu Castel S. Giorgio / Giffoni Sei Casali del 15.10.2022– Campionato Eccellenza, girone B.

Con decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n.46 del 20/10/2022, il calciatore Orefice Carlo, tesserato con la Asd Rossoblu Castel Sangiorgio, veniva sanzionato con la squalifica per sei (6) gare effettive. Il

Gst motivava la decisione ritenendo configurarsi, da parte del sig. Orefice Carlo, un comportamento scorretto, antisportivo, sleale, irrispettoso, minaccioso e violento nei confronti del DDG, per aver protestato con fare minaccioso appoggiando la mano sulla spalla del DDG tentando di sgambettarlo. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Asd Rossoblu Castel Sangiorgio eccependo che, nel caso, si sarebbe verificata la sola contestazione e un provvedimento arbitrale, “senza veemenza e senza minaccia”. Al riguardo il reclamante deduce che gli assistenti arbitrali nulla avrebbero verificato e chiede invitare a chiarimenti il DDG e gli assistenti di gara. Conclude infine, insistendo per l’annullamento o la riduzione della squalifica. La C.S.A.T. letta la decisione del Gst ed esaminati gli atti ritiene preliminarmente esaustivo il referto di gara, cui va riconosciuta prova privilegiata, e non contestata la circostanza della protesta. Pertanto va ritenuto sussistente il fatto seppure tenendo conto del solo contatto fisico non violento. Trova, pertanto, applicazione l’art. 36 CGS, comma 1 lett. b, configurando l’accaduto, ragionevolmente, nella fattispecie di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo; e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Orefice Carlo a numero quattro (4) giornate di squalifica effettive; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.10.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società REAL FORIO 2014 in riferimento al C.U. n. 50 del 27.10.2022.

Gara – S.C. Ercolanese /Real Forio 2014 del 23.10.2022– Campionato Eccellenza, girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti di gara e specificatamente il referto di gara e specificatamente il referto del DDG nonché il provvedimento del Gst con C.U. 50 del 27/10/2022 e quindi il reclamo addotto dalla società Real Forio 2014 osserva che la descrizione del Gst sopra indicata va confermata in ogni sua parte. Infatti il calciatore Pistola Mario con atteggiamento gravemente ingiurioso ed antisportivo a gioco fermo e a distanza di circa 10 metri lo offendeva gravemente ed in presenza di tutti i calciatori e spettatori. E’ opportuno evidenziare che il referto del DDG è atto di fede privilegiata e pertanto il fatto storico deve ritenersi sussistente in ogni sua parte. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, lì 3 Novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**